

ABC ASSOCIAZIONE BENESSERE CONSAPEVOLE
ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI – ISCRIZIONE AL RUNTS & NUOVO STATUTO

VERBALE N°04/2025

L'anno 2025, il giorno 29 del mese di giugno, alle ore 15.30, in seconda convocazione, presso una sala in viale De Gasperi, Crema, si riunisce l'Assemblea Straordinaria di ABC Associazione Benessere Consapevole per discutere il seguente

ORDINE DEL GIORNO

- iscrizione al RUNTS
- nuovo Statuto

La Presidente, Sig.ra Monica Maggiore, riscontrata la presenza del numero legale, chiama come segretario verbalizzante Stefano Pigola. La Presidente dichiara aperta l'Assemblea.

Iscrizione al Runts

La Presidente informa l'Assemblea dell'intenzione del Direttivo di far evolvere l'associazione, grazie alla fiducia e all'energia dimostrata dai Soci e dalle parti sociali coinvolte in questi anni nella attività dell'Associazione ed avviare le formalità per iscriversi al registro RUNTS del Terzo Settore, con la forma di ETS.

Tale passaggio renderà l'Associazione una realtà ancora più riconoscibile, solida ed autorevole, e capace di cogliere tante opportunità e portare Benessere a molte più persone, nonostante che la nuova organizzazione richiederà ancora più impegno da parte di tutti.

Per tale motivo, è necessario predisporre un nuovo Statuto, allegato a questo verbale, e la Presidente ne traccia gli aspetti principali, già a suo tempo discussi con il CVS di Crema e uno studio di Commercialisti di Crema, recependo i loro utili consigli ed indirizzi.

Segue un'approfondito scambio di idee durante il quale i soci intervengono per richiedere chiarimenti su alcune voci specifiche e dare il loro supporto, ai quali la Presidente risponde con esaurienti spiegazioni. Rimangono aperti alcuni dettagli che il Direttivo si impegna a finalizzare nei prossimi mesi.

Al termine della discussione, la proposta di iscrizione al RUNTS e il testo del nuovo Statuto (una volta recepiti i suggerimenti condivisi) vengono messi ai voti.

L'Assemblea li approva entrambi all'unanimità.

Nota: verrà convocata una Assemblea Ordinaria per informare e confermare ai Soci quando saranno recepite tali note sullo Statuto, prima della registrazione all'Agenzia delle Entrate.

Null'altro essendovi a deliberare e non essendoci ulteriori interventi, la Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 15.55.

Crema, 29/06/2025

Il Presidente

Monica Maggiore



Il Segretario

Stefano Pigola

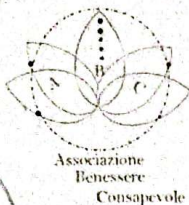
**COPIA CONFORME
ALL' ORIGINALE**

REGISTRATO A CREMA IL 19-12-2025

AL N. 524 SERIE 3

PAGATI EURO € 200,00

firma su delega del Direttore Provinciale
IL Funzionario
David Lucchi



ABC ASSOCIAZIONE BENESSERE CONSAPEVOLE
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI – CONFERMA NUOVO STATUTO

VERBALE N°06/2025

L'anno 2025, il giorno 18 del mese di Dicembre, alle ore 18.30, in modalità on-line, si riunisce l'Assemblea Ordinaria di ABC Associazione Benessere Consapevole per discutere il seguente

ORDINE DEL GIORNO

- conferma recepimento note a nuovo Statuto
- aggiornamento della situazione dell'iter di registrazione al Runts come Ente Terzo Settore e attività per i Soci per l'anno 2026

La Presidente, Sig.ra Monica Maggiore, riscontrata la presenza del numero legale, chiama come segretario verbalizzante Antonina Bologna. La Presidente dichiara aperta l'Assemblea.

Conferma recepimento note a nuovo Statuto per ETS

Facendo seguito a quanto definito durante l'assemblea Straordinaria del 29-06-2025 (verbale n.04), vengono letti i suggerimenti condivisi durante quella Assemblea, e se ne conferma il loro recepimento nello Statuto

L'Assemblea li approva e conferma all'unanimità.

Lo Statuto così aggiornato verrà registrato all'Agenzia delle Entrate nei prossimi giorni.

Aggiornamenti

Il Direttivo conferma che la domanda di iscrizione al RUNTS, votata il 29-06-2025, sarà presentata nel giro di qualche giorno.

Viene discussa e condivisa la proposta di organizzare una serie di eventi formativi per i soci, volti a promuovere il benessere fisico e mentale per il 2026.

Null'altro essendovi a deliberare e non essendoci ulteriori interventi, la Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 18.40.

Crema, 18/12/2025

Il Presidente
Monica Maggiore

Il Segretario
Bologna Antonina



**STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA
COSTITUITA IN FORMA DI ENTE DI TERZO SETTORE**

Denominato

"ABC Associazione Benessere Consapevole - ETS"

STATUTO

Art. 1 - Denominazione e sede

1. È costituito l'ente del terzo settore in forma di associazione non riconosciuta denominato "ABC Associazione Benessere Consapevole - ETS", di seguito indicato con il termine "associazione".
2. L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Crema (CR) . Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune può essere deliberato dal Consiglio Direttivo in deroga a quanto previsto dal presente statuto.

Art. 2 - Statuto

1. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del D.Lgs. n. 117/2017.
2. Il presente statuto contiene le norme relative al funzionamento dell'Associazione.
3. Lo statuto costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione e vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione stessa.
4. In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.

Art. 3 - Finalità

1. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale al fine di :
 - a) favorire lo sviluppo personale e della consapevolezza interiore;
 - b) promuovere il benessere psicofisico e relazionale in ottica integrata;

SPB
MM



- c) supportare con strumenti adeguati le categorie più fragili, dai bambini agli adulti, in particolare in situazioni di vulnerabilità emotiva o sociale;
- d) offrire strumenti pratici, strategici, creativi ed espressivi, legati anche ad una visione olistica dell'individuo;
- e) sostenere l'orientamento scolastico e professionale.

Tali strumenti hanno l'obiettivo di fornire stimoli di scoperta, trasformazione e crescita personale individuali e collettivi, attraverso attività formative, seminariali, laboratoriali, eventi in presenza ed on line.

L'attività è strutturata anche tramite collaborazioni e coordinamento con altri soggetti ed enti locali che condividono questi scopi.

Art 4 - Attività di interesse generale

1. L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, intende esercitare, in via prevalente, l'attività di interesse generale rappresentata da quella prevista dalle seguenti lettere dell'articolo 5, comma 1 del D.lgs. 117/2017:

- o d) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- o i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- o l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

2. In particolare l'Associazione propone:

- a) percorsi esperienziali e seminari per migliorare la propria gestione delle emozioni (educazione emotiva) in tutti i campi della vita personale e professionale, come ad esempio autostima, gestione del tempo e stress;
- b) attività per potenziare benessere, consapevolezza, relazioni, leadership, crescita personale, sviluppo professionale, miglioramento delle performance, problem-solving, soft skills, comprendere e risolvere dinamiche familiari, migliorare le competenze comunicative, tramite differenti tecniche avanzate;
- c) attività formative, educative e culturali;
- d) laboratori per la prevenzione della violenza e l'empowerment femminile;
- e) eventi e webinar on-line di divulgazione e sensibilizzazione culturale e benessere in senso olistico;

B



incontri e percorsi, anche individuali, supportati da professionisti;

g) e promuove la collaborazione tra enti, associazioni e soggetti del territorio che credono nel valore del benessere diffuso e della crescita sociale.

3. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale potendosi anche avvalere delle prestazioni di volontari.

4. L'Associazione promuove anche attività di formazione e aggiornamento dei volontari, in coerenza con le attività svolte e i principi del Codice del Terzo Settore.

5. L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale individuate purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

6. L'Associazione si impegna a promuovere l'accessibilità alle proprie attività anche attraverso strumenti digitali, garantendo la partecipazione online a seminari, percorsi e assemblee, nel rispetto delle norme di tracciabilità e trasparenza.

Art. 5 - Ammissione

1. Possono presentare domanda di ammissione all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle; la richiesta è effettuata tramite un modello definito nel quale viene espressamente richiesta l'accettazione dello Statuto e dei Regolamenti in vigore.

2. L'ammissione alla Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, senza alcuna limitazione in riferimento alle condizioni economiche e discriminazione di qualsiasi natura, non oltre i sessanta giorni dal giorno in cui è pervenuta la domanda di iscrizione.

3. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'ammissione o rigettarla con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all'interessato.

4. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

5. Viene esclusa la temporaneità del vincolo associativo.

6. Per i minorenni la domanda deve essere sottoscritta da un soggetto che esercita potestà genitoriale o da un tutore legale.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

1. L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

SP B
mm

2. Ciascun socio ha diritto:

- a) di votare per l'elezione degli organi sociali e di presentare la propria candidatura agli stessi e comunque esprimere il proprio voto in Assemblea. Il diritto di voto del socio minorenni è esercitato dagli esercenti la responsabilità genitoriale sullo stesso o da suo tutore. Il socio minorenni non può candidarsi alle cariche sociali;
- b) di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- c) di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, di prendere visione del rendiconto economico-finanziario e di consultare liberamente i libri contabili e sociali, con le modalità come da relativo Regolamento, nel rispetto dei dati di riservatezza e privacy dei soci e dell'Associazione, come da normativa vigente;
- d) di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate secondo i limiti e con le modalità predefinite dagli organi sociali.

3. Ciascun socio ha il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e, anche se dissenziente, quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, per il conseguimento dello scopo sociale;
- c) non arrecare danno all'Associazione;
- d) versare la quota associativa, secondo l'importo eventualmente stabilito in sede di approvazione del bilancio preventivo, o eventuali contributi straordinari finalizzati a supportare le attività associative.

4. La quota sociale è annuale, valida fino al 31/12 di ogni anno, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.

5. Le quote sociali o i contributi alle attività associative, qualora deliberati non hanno carattere patrimoniale.

Art. 7 - Perdita della qualifica di socio

1. La qualità di socio si perde in caso di morte, per recesso, per mancato rinnovo non avendo pagato la quota sociale annuale entro la data deliberata da un'Assemblea o per esclusione.

2. L'associato può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicarlo in forma scritta al Consiglio Direttivo il quale provvederà ad aggiornare il libro soci. La dichiarazione di recesso ha effetto immediato salvo il rispetto degli impegni precedentemente presi

HB



con l'Associazione.

3. Il socio, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali può essere escluso dall'Associazione stessa.

4. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, con voto segreto.

5. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

6. Oltre a quanto detto ai commi precedenti, in caso di gravi ed urgenti motivi, il socio può essere escluso dall'Associazione stessa, senza previa formale contestazione degli addebiti a lui mossi, da parte di una delibera del Direttivo.

Art. 8 - Ordinamento dell'Associazione

1. L'Associazione si è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza tra i soci.

2. La struttura associativa è composta:

- a) da un'Assemblea
- b) da un Consiglio Direttivo
- c) dal Presidente, con funzioni di legale rappresentanza
- d) dall'organo di controllo e/o dal revisore legale dei conti nei casi imposti dalla legge, oppure come nomina facoltativa da parte dell'Assemblea.

3. Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, a meno di decisioni differenti prese dall'Assemblea, sempre nel rispetto del divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili e degli obblighi di trasparenza.

Art. 9 - Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano. Ogni socio ha diritto ad esprimere il proprio voto.

2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

3. Gli aderenti possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri aderenti, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

4. Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.

5. L'Assemblea può essere convocata in forma ordinaria o in forma straordinaria.

SP 
mm



Art. 10 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo
- b) elegge e revoca, qualora ricorrano le condizioni prescritte dall'art. 30 e dall'art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017, o nel caso di scelta volontaria da parte dell'Associazione, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
- c) discute e approva il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso assieme al bilancio preventivo dell'associazione, all'interno del quale viene indicato l'eventuale ammontare della quota sociale annua
- d) discute e approva il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'assemblea, quanto realizzato ed i risultati conseguiti
- e) delibera in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- f) delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di esclusione del socio, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio
- g) delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- h) ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- i) approva eventuali regolamenti interno predisposti dal Consiglio Direttivo;
- j) fissare l'ammontare del contributo associativo;
- k) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) delibera sulle modificazioni dello statuto;
- b) delibera l'eventuale trasformazione, fusione, scissione, scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

Art. 11 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.
2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata



da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo.

3. L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, facoltativamente anche mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art. 12 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza di almeno tre quarti (3/4) dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. In caso di trasformazione, fusione, scissione, scioglimento e liquidazione, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.
6. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
7. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della Associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
8. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
9. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'Associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

hp [signature] mm

10. E' previsto l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del socio che partecipa e vota.

Art. 13 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione.
2. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.
3. il Consiglio Direttivo opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.
4. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 5 componenti, eletti dall'Assemblea tra gli aderenti.
5. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
6. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario.
7. I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per la durata di 5 (cinque) esercizi e sono rieleggibili.

Art. 14 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti.
2. Il Consiglio Direttivo:
 - a) amministra, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche, l'Associazione
 - b) redige la bozza del bilancio preventivo e del programma di attività, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi
 - c) propone, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota sociale annuale
 - d) gestisce la contabilità e redige la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente

IA

dall'Assemblea, quanto realizzato ed i risultati conseguiti

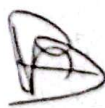
- e) approva o rigetta le domande di ammissione
- f) propone all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci
- g) svolge ogni altra attività non espressamente assegnata, dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale
- h) redige i Regolamenti per la gestione dell'Associazione.

Art. 15 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti ed è presieduto dal Presidente dell'Associazione.
2. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
3. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo è redatto verbale da parte del Segretario dell'Associazione.
4. Qualora uno dei consiglieri eletto cessi dalla carica, il Consiglio Direttivo ne delibererà la surrogazione con il primo dei non eletti. Qualora non vi siano candidati non eletti disponibili l'Assemblea eleggerà, nella prima riunione utile, il consigliere sostituto. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
5. Qualora si dimettano la maggioranza dei consiglieri, il Consiglio Direttivo deve considerarsi decaduto e il Presidente deve convocare quanto prima l'Assemblea ordinaria procedere al suo rinnovo.

Art. 16 - Il Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti, a maggioranza dei presenti.
3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea con deliberazione approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.
4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e sovrintende alla realizzazione del programma di attività deliberato dall'Assemblea.
5. In caso di necessità ed urgenza, quando non sia possibile riunire tempestivamente il Consiglio Direttivo, il Presidente può assumere le decisioni opportune al fine di evitare un danno

SP 

mm



all'Associazione. Tali decisioni devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.

Art. 17 - Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato ad esercitarle.
2. Il Vicepresidente:
 - a) se non è nominato il Tesoriere, gestisce, di concerto con il Presidente, la contabilità, il conto corrente e la cassa dell'Associazione.
 - b) relaziona al Consiglio Direttivo, in ogni sua riunione, sull'andamento delle entrate e delle uscite economiche e sullo stato del patrimonio dell'Associazione.
4. I compiti e le funzioni di cui al comma 2 del presente articolo possono essere assegnati dal Consiglio Direttivo ad altro consigliere che assumerà la funzione di tesoriere.

Art. 18 - Il Segretario e il Tesoriere

1. Il Segretario verbalizza le riunioni di Assemblea e di Consiglio Direttivo, gestisce la tenuta dei libri verbali e dell'elenco dei soci garantendone libera visione al socio che lo richieda.
2. Il Tesoriere, se nominato, cura ogni aspetto amministrativo dell'associazione. Cura la gestione del conto corrente e della cassa e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone (dal punto di vista contabile) il rendiconto economico annuale e il bilancio di previsione. Il Segretario e il Tesoriere possono essere la stessa persona.

Art. 19- Organo di Controllo e revisione legale

1. Qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 30 del D.Lgs 117/2017 l'Assemblea nomina l'Organo di Controllo.
2. Qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 31 del D.Lgs 117/2017 l'Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.
3. L'Associazione può nominare, anche facoltativamente e indipendentemente dal superamento delle soglie di cui all'art. 30 del D.Lgs. 117/2017, un Organo di Controllo, secondo quanto deliberato dall'Assemblea in sede di nomina. La composizione, la durata in carica, le modalità di rinnovo, l'eventuale presenza di membri supplenti e le modalità di convocazione sono stabilite dall'Assemblea al momento della nomina, nel rispetto del D.Lgs. 117/2017 e della normativa vigente.

Art. 20 - Libri sociali

1. Sono libri sociali dell'Associazione:

- a) il libro dei soci, contenente l'elenco dei soci dell'Associazione;
- b) il libro verbali dell'Assemblea, contenente gli avvisi di convocazione e i verbali dell'Assemblea;
- c) il libro verbali del Consiglio Direttivo, contenente i verbali del Consiglio Direttivo;
- d) il libro dei volontari contenente i nominativi delle persone che svolgono attività di volontariato non occasionale per l'Associazione.

2. La tenuta dei libri sociali è a cura del Segretario dell'Associazione.

Ogni socio ha diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio Direttivo e ratificata dall'assemblea dei soci.

3. I verbali, di Assemblea e Consiglio Direttivo, devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

4. Ogni verbale deve essere firmato da Presidente e dal Segretario.

Art. 21 - Risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Ente del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate:

- a) quote sociali
- b) contributi pubblici e privati
- c) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio
- d) rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi
- e) gli eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata
- f) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi (art.7 D.Lgs. 117/2017);
- g) proventi da accordi, convenzioni o collaborazioni con enti pubblici o privati coerenti con le finalità associative;
- h) altre entrate espressamente previste dalla legge
- i) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti

2. La quota sociale, se l'Assemblea ne delibera il pagamento, non è ripetibile o trasmissibile se non nei casi imposti dalla legge.

3/8 B mm



Art. 22 - Scritture contabili

1. Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 23- Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
2. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017.
3. Al bilancio consuntivo deve essere allegata una relazione sull'attività svolta che documenti il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, qualora agite.
4. La bozza del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
5. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017, utilizzando lo stesso modello usato per il bilancio consuntivo e deve evidenziare l'ammontare dell'eventuale quota sociale annua.
6. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio precedente.
7. E' obbligo al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, di prevedere la predisposizione del bilancio sociale da parte del consiglio direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 24 - Divieto di distribuzione degli utili

1. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo

Art. 25 - Assicurazione dei volontari

1. Tutti i volontari che prestano attività di volontariato devono essere assicurati per malattia e infortunio connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

B



2. L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 26 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea, o come previsto dalla normativa vigente. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 27- (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Crema, 18/12/2025

Firma Segretario

Bolope Antonio

Firma Presidente

Vincenzo Vignone

Visto:

Vice-Presidente:

[Signature]

[Signature]